



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
Emanuele Sica



IL SEGRETARIO  
Dr. Andrea D'Amore



# COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

(Provincia di Salerno)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 86 del 29.12.2020

**OGGETTO:** Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle Aree e degli appartenenti al demanio o al Patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – Legge 160/2009 comma 837).

### ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, Dlgs 267/2000 e dell'art. 32, L. 69/2009.

Li 25 GEN, 2021

IL SEGRETARIO  
Dr. Andrea D'Amore



### ESECUTIVITA'


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

25 GEN, 2021

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.  
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li 25 GEN, 2021

IL SEGRETARIO  
Dr. Andrea D'Amore



L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 18.00, nella "Sala Erica" in Piazza Santini del Comune di Capaccio Paestum. Alla prima convocazione, in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| Consiglieri             | Presenti | Assenti | Consiglieri       | Presenti | Assenti |
|-------------------------|----------|---------|-------------------|----------|---------|
| ALFIERI Francesco       | SI       |         | ACCARINO Pasquale | SI       |         |
| SICA Emanuele           | SI       |         | MEROLA Angelo     | SI       |         |
| CILIBERTI Igor          | SI       |         | VOZA Italo        |          | SI      |
| MASTRANDREA Antonio     | SI       |         | SABATELLA Luca    | SI       |         |
| DI FILIPPO Antonio      | SI       |         | PAOLINO Ulderico  | SI       |         |
| CIRONE Giovanni         | SI       |         | SICA Vincenzo     | SI       |         |
| NOBILI Stefania         |          | SI      | Quaglia Angelo    | SI       |         |
| MUCCIOLO Fernando Maria |          | SI      | LONGO Francesco   | SI       |         |
| SCARIATI Antonio        | SI       |         |                   |          |         |

Sono presenti gli assessori: MASIELLO, PICARIELLO  
SCARIATI, BELLELLI

Consiglieri

Presenti n. 14  
Assenti n. 3

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Sica Emanuele, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore.  
La seduta è pubblica.

Relazione l'argomento il Responsabile P.O. dott. Antonio Rinaldi.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Visti:

- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone sopra richiamato;

**Richiamato** l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

**Esaminato** lo schema di regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, con annessa relazione predisposta dal funzionario responsabile, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Richiamato** l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL

### VISTA:

- la delibera di Giunta Comunale n. 636 del 23.12.2020 ad oggetto *“Proposta al Consiglio Comunale di approvazione del “Regolamento di disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate” – Provvedimenti.”*

### VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*.

- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione della deliberazione;

**VISTO** il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi – Entrate Patrimoniali, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi

**Visto** il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Dato atto** del parere favorevole del Collegio dei Revisori verbale n. 47 del 28.12.2020, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

**Dato atto** che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia del canone qui in esame;

**Ritenuto** necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere all'approvazione del regolamento di disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate al fine di rendere l'applicazione dello stesso confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo Comune;

**VISTO** il verbale della competente commissione consiliare;

Proceduto alla votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente – consiglieri presenti n.14, astenuti n.///, votanti n.14, voti favorevoli n.10, voti contrari n. 4 (Sica Emanuele, Sabatella, Sica Vincenzo, Longo).

## DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare il regolamento di disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, istituito dall'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019 n. 160, composto da n° 25 articoli e n° 2 allegati, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, tenuto conto che la sua approvazione è intervenuta entro i termini previsti per approvare il bilancio di previsione relativo al triennio 2021/2024;
4. di pubblicare il regolamento allegato al presente provvedimento nel sito istituzionale di questo Ente.
5. Il Consiglio comunale, stante la necessità e l'urgenza di provvedere in merito, con votazione separata

Con separata votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: consiglieri presenti n.14, astenuti n.///, votanti n.14, voti favorevoli n.10, voti contrari n. 4 (Sica Emanuele, Sabatella, Sica Vincenzo, Longo), la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, al fine di assicurare le attività istituzionali.



COMUNE di CAPACCIO PAESTUM (SA)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL  
CANONE DI CONCESSIONE PER  
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI  
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL  
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A  
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN  
STRUTTURE ATTREZZATE**

(Legge 160/2019 comma 837)

## Articoli

|  |    |
|--|----|
| Articolo 1 .....   | 4  |
| Oggetto .....  | 4  |
| Articolo 2 .....   | 4  |
| Disposizioni generali .....                                  | 4  |
| Articolo 3 .....   | 4  |
| Presupposto del canone.....                                  | 4  |
| Articolo 4 .....   | 4  |
| Soggetto passivo .....                                       | 4  |
| Articolo 5 .....   | 4  |
| Commercio su arre pubbliche.....                             | 4  |
| Articolo 6 .....   | 5  |
| Rilascio dell'autorizzazione.....                            | 5  |
| Articolo 7 .....   | 5  |
| Criteri per la determinazione della tariffa.....             | 5  |
| Articolo 8 .....   | 5  |
| Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....     | 5  |
| Articolo 9.....  | 5  |
| Determinazione delle tariffe annuali.....                    | 5  |
| Articolo 10.....   | 6  |
| Determinazione delle tariffe giornaliere.....                | 6  |
| Articolo 11 .....  | 6  |
| Determinazione del canone.....                               | 6  |
| Articolo 12 .....  | 7  |
| Mercati tradizionali e mercati periodici tematici.....       | 7  |
| Articolo 13 .....  | 7  |
| Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali ..... | 7  |
| Articolo 14.....   | 7  |
| Occupazione per commercio itinerante .....                   | 7  |
| Articolo 15.....   | 8  |
| Modalità e termini per il pagamento del canone .....         | 8  |
| Articolo 17.....   | 9  |
| Accertamenti - Recupero canone.....                          | 9  |
| Articolo 18.....   | 9  |
| Sanzioni e indennità.....                                    | 9  |
| Articolo 19.....   | 10 |

|  |    |
|--|----|
| Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....   | 10 |
| Articolo 20 .....  | 10 |
| Sospensione dell'attività' di vendita.....   | 10 |
| Articolo 21 .....  | 11 |
| Autotutela .....   | 11 |
| Articolo 22 .....  | 11 |
| Riscossione coattiva.....  | 11 |
| Articolo 25 .....  | 11 |
| Disposizioni finali.....   | 11 |
| <b>Allegato A</b> - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI .....   | 12 |
| COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI .....  | 12 |
| Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari<br>delle concessioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ..... | 13 |

## **Articolo 1**

### **Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Capaccio Paestum.

2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

## **Articolo 2**

### **Disposizioni generali**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

## **Articolo 3**

### **Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

## **Articolo 4**

### **Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

## **Articolo 5**

### **Commercio su aree pubbliche**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

- a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.
- b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette;

2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Dirigente/Funziario dell'Ufficio Tributi – Entrate Patrimoniali con validità di 10 anni che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

## **Articolo 6** **Rilascio dell'autorizzazione**

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fieresi rinvia al Regolamento dei mercati e delle fiere ed al quadro normativo vigente in materia.

## **Articolo 7** **Criteri per la determinazione della tariffa**

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

## **Articolo 8** **Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

## **Articolo 9** **Determinazione delle tariffe annuali**

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
- b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 20% per cento rispetto alla 1a.
- c) la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 40% per cento rispetto alla 1a.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

## **Articolo 10**

### **Determinazione delle tariffe giornaliere**

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
- b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 20% per cento rispetto alla 1a.
- c) la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 40% per cento rispetto alla 1a.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 3, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

## **Articolo 11**

### **Determinazione del canone**

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie

2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente



sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

## **Articolo 12** **Mercati tradizionali e mercati periodici tematici**

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal Regolamento dei mercati e delle fiere.

## **Articolo 13** **Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali**

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente Regolamento dei mercati e delle fiere.

## **Articolo 14** **Occupazione per commercio itinerante**

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al Regolamento dei mercati e delle fiere.
2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:
  - a) nello stesso luogo per una durata non superiore a sessanta minuti, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri stradali;
  - b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
3. Con apposita deliberazione potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.
4. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con provvedimento della Civica Amministrazione.
5. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie. Per gli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari esercenti l'attività a mezzo di veicoli ad emissioni zero la distanza è ridotta a metri 30.
6. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

## **Articolo 15**

### **Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 500,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;
3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.3 - 31.5 - 31.7 - 31.10
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31.5 - 31.7 - 31.10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 1,00.
9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art.20 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

## **Articolo 17**

### **Accertamenti - Recupero canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvede il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

## **Articolo 18**

### **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
  - g) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
  - h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
5. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 ne maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

## **Articolo 19**

### **Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Il Comune, e per esso la polizia municipale, procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale (Polizia Municipale), con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio Tributi, sulla scorta del verbale redatto dalla polizia municipale che trasmetterà copia dello stesso tempestivamente, e comunque non oltre le 48 ore, ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

## **Articolo 20**

### **Sospensione dell'attività di vendita**

1. In forza del presente Regolamento, in caso di omesso o insufficiente pagamento del canone, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente/funzionario dell'ufficio Tributi, dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale

## **Articolo 21**

### **Autotutela**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

## **Articolo 22**

### **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

## **Articolo 25**

### **Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2021.

**Allegato A - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE  
E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI**

**Determinazione della misura delle tariffe ordinarie**

**1. TARIFFA STANDARD PERMANENTE: ANNUALE**

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti:

| CATEGORIE    | TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO |
|--------------|----------------------------------|
| 1° categoria | € 40,00                          |
| 2° categoria | € 32,00                          |
| 3° categoria | € 24,00                          |

**2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA**

Per le occupazioni temporanee e periodiche di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le misure tariffarie a giorno per metro quadrato sono le seguenti:

| CATEGORIE    | TARIFFA GIORNO PER METRO QUADR. |
|--------------|---------------------------------|
| 1° categoria | €1,00                           |
| 2° categoria | € 0,80                          |
| 3° categoria | €0,60                           |

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Municipale di modificarne l'importo.

Allegato B

**Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate**

| TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE   | COEFFICIENTI OCC.PERM. | COEFFICIENTI OCC.TEMP. |
|--|------------------------|------------------------|
| 1) occupazioni realizzate in mercati fino a 4 ore                | 0,60                   | 0,60                   |
| 1) occupazioni realizzate in mercati fino a 6 ore                | 0,80                   | 0,80                   |
| 2) occupazioni realizzate in mercati fino a 9 ore                | 1,00                   | 1,00                   |
| 2) occupazioni realizzate fuori dai mercati                      | 0,80                   | 0,80                   |
| 3) occupazioni realizzate da produttori agricoli                 | 0,70                   | 0,70                   |
| 4) occupazioni realizzata da spuntisti                           | 1,00                   | 1,00                   |
| 5) occupazioni realizzate in occasione di Fiere                  | 2,00                   | 2,00                   |
| 5) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni e sagre | 0,70                   | 0,70                   |



*Comune di Capaccio Paestum*  
(Provincia di Salerno)

**PROPOSTA DI DELIBERA DEL C.C.**  
(Art. 49, comma 1, d.lgs 267/2000)

**OGGETTO:** Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle Aree e degli Spazi appartenenti al demanio o al Patrimonio indisponibile, destinati a mercanti realizzati anche in strutture attrezzate – (Legge 160/2019 comma 837).

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**  
Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere

*FAVOROSUS*

Data *23.11.2020*



IL RESPONSABILE

*Dot. Antonio Peralta*

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**  
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

*FAVOROSUS*

Data *23.11.2020*

IL RESPONSABILE

*Dot. ANTONIA DIACONE*





**COMUNE DI  
CAPACCIO PAESTUM**

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

**Parere del Collegio dei Revisori**

**Verbale n.47 del 28/12/2020**

**OGGETTO:** Richiesta parere su “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE”, ricevuto a mezzo pec il 24/12/2020.

**Il Collegio**

**Esaminata** in conseguenza la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale del 24/12/2020 da sottoporre ad esame ed approvazione dello stesso.

**Premesso:**

- l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

**Esaminata** la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale succitata e il relativo regolamento allegato;

**Visti:**

- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone sopra richiamato;

**Richiamato:**

- art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione*

|  |          |
|--|----------|
| COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM<br>Ufficio Protocollo   | <b>E</b> |
| <b>COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE</b>   |          |
| Protocollo N.0047555/2020 del 28/12/2020<br>Firmatario: Francesco Salerno, COSTANTINO SESSA, GUIDO GUIDA |          |

degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

- l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

**Esaminato** lo schema di regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;

**Considerato:**

- la proposta di deliberazione in oggetto è attendibile e coerente con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la richiesta di parere è coerente con l'art. 239, comma 1, lett. B) n. 7 del D.lgs. 267/2000;

**Visti:**

- il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi – Entrate Patrimoniali, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.lgs. 267/2000 di regolarità tecnica;
- il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

**ESPRIME**

Parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento di cui all'oggetto.

Li 28/12/2020

**Il Collegio dei Revisori**

Il Presidente Dr. Guido Guida

Il Componente Dr. Costantino Sessa

Il Componente Dr. Francesco Salerno

\*(sottoscritto digitalmente)

\*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD).

|  |   |
|--|---|
| COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM<br>Ufficio Protocollo             | E |
| COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE                        |   |
| Protocollo N.0047555/2020 del 28/12/2020                     |   |
| Firmatario: Francesco Salerno, COSTANTINO SESSA, GUIDO GUIDA |   |


Su regolare convocazione, nella sede comunale del Capoluogo, si è riunita la Commissione Statuto e Regolamento per discutere gli argomenti posti ai punti 8 e 9 dell'ordine del giorno del prossimo C.C.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante  
Operando Marini

Sono presenti: PAOLO UDEMO, BARBARA LUCA E SICA FRANCOISE - LONGO FRANCESCO

In assenza del Presidente Nobili, assume le funzioni di Presidente il Cons. Paolo Udemo su delega. Dopo aver discusso e analizzato tutti i punti all'ordine del giorno del C.C. concentrando l'attenzione in modo particolare sui due punti riguardanti in modo specifico tematiche che investono l'intera Commissione e cioè il punto 8 (Regolamento Canone Usc) ed il punto 9 (Regolamento per la cura ed il mantenimento dell'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al Demanio ed al Patrimonio indisponibile), la Commissione nella sua componente di maggioranza approva mentre la minoranza si riserva in C.C.

Del che è verbale  
Il Vice Presidente  
Ulrico

La Segretaria Verbalizzante  


Il giorno ventinove del mese di dicembre, presso la sede Comunale del Capoluogo, si è riunita la Commissione Bilancio e Finanze, appositamente convocata con atto prot. n. 285 del 23.12.2020. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Roberta Menzo. Sono presenti i componenti: Accarino, Alberti, Anone, Di Filippo, Mariandrea, Menola, Piccolo, Padino, Quaglia, Sabatello, Scariati, Jca Emanuele, dip. da Commissione analizza tutti i punti all'ord. del prossimo Consiglio Comunale, affermandosi sul punto 5 avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio Consolidato esercizio finanziario 2019, la Commissione ne prende atto, se verrà approvato nella Commissione Statuto e Regolamento, il punto 9 all'ord., la Commissione Bilancio nella qualità dei consiglieri di maggioranza ne prende atto, mentre la minoranza si riserva in Consiglio Comunale.

Dal che si verbale

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
Roberta Menzo

IL PRESIDENTE  
/ /

COMMISSIONE CONSILIARE CULTURA - TURISMO - SPETTACOLI - SPORT E TEMPO LIB.


Il giorno 29 del mese di dicembre alle ore 11,30 si è riunita la Commissione consiliare: Cultura, Turismo, Spettacoli, Sport e Tempo libero presso la sede di Casaccio Capoluogo, a seguito di regolare convocazione prot. 47839 del 23.12.2020. Assumono le funzioni di segretario verbalizzante il dipendente Borile Michele.

Sono presenti i seguenti componenti: Acciarino, Pasquale, Ciliberti, Tora, Liono Giovanni, Di Filippo Antonio, Mastromaria Antonio, Merola Angelo, Muscato Ferruccio, Peolino Ubaldo, Quaglia Angelo, Sabatella Luca, Scariati Antonio, Sica Giovanni. La Commissione in merito agli argomenti all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale, la maggioranza prende atto dei punti all'ordine del giorno, il consigliere Sabatella si riserva la discussione in Consiglio Comunale.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



COMMISSIONE CONSILIARE POLITICHE SOCIALI - SCUOLA - PUBBL. ISTRUZIONE

Il giorno 29 del mese di dicembre alle ore 14,00 si è riunita la Commissione Consiliare Politiche Sociali, Scuola e Pubblica Istruzione, presso la sede di lavoro Capoluogo, e seguito di regolare convocazione prot. n. 7236 del 23.12.2020. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il dipendente Barile Tiziana.


Sono presenti i componenti Acciarino Pasquale, Coliferti Tora, Cinone Giovanni, Di Filippo Antonio, Frastanica Antonio, Merola Angelo, Paulino Uloferica, Quaglia Angelo, Sabatello Luca, Scariati Antonio, Tuccillo, De Loranelli

La Commissione in merito agli argomenti del prossimo Consiglio Comunale, dopo un'attenta analisi di tutti i punti la maggioranza ~~approva~~ i contenuti, da rinviare al prossimo Consiglio Comunale

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Adeli ventinove del mese di Dicembre dell'a. 2020  
 presso la sede - Cune del Capo lupi,  
 si riunisce la Commissione di cui  
 all'effetto, per discutere il seguente ord.g., i  
 argomenti posti all'o.d.p. del Consiglio Cune  
 del 29/12/2020.


Sei Presenti: Accornero Pasquale, Alberti Igo, Cirone  
 Giovanni, Di Filippo Antonio, Longo Francesco,  
 Mostrecher Antonio, Morale Angelo, Mucarello Fernando  
 Morea Paolo, Ulderico, D'Angelo Angelo, Sebastello Luca,  
 Serati Antonio, Sica Emanuele.

Sei Assenti: Nobile Stefania, Vaso Italo.

Avolge le funzioni di segretario verbalmente il sig. Franco Vito.  
 Il Presidente constata il numero legale dei presenti  
 dichiara aperta la seduta.

La Commissione prende atto degli argomenti  
 posti all'o.d.p. del Presimo Consiglio Cune  
 del 29/12/2020 e la maggioranza oppone all'art. 4  
 gli stessi, mentre la minoranza si riserva  
 in Consiglio Cune di esprimere il proprio  
 parere. Il Presidente esprime tutti i fatti all'o.d.g.,  
 e non vuole altro da esprimere, dichiara chiusa  
 la seduta.

Letto, conferito e sottoscritto.

Il Segretario verbalmente  


Il Presidente  
